

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie

Approvazione	C.C.	52	29.09.1998
Modifica	C.C.	70	30.11.1998

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità, e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente Regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/97 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25/02/1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della legge 142/90, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3.
2. Nel caso in cui le leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione nel caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale nell'intesa che con il termine funzionario deve intendersi il responsabile delle funzioni come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 21/06/1993.
2. I Funzionari responsabili del tributo provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25/02/1995 n. 77.

Art. 6 Modalità di pagamento

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – servizio di tesoreria;
 - c) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della tesoreria comunale;
 - d) versamento al Concessionario del servizio di riscossione tributi.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa " valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo;
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Art.7

Attività di riscontro

1. I Funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'ente con il responsabile dell'area di appartenenza provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15/12/97 n. 446.
3. La giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile del tributo, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 8

Attività di accertamento, liquidazione sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali relativi ai singoli tributi.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del responsabile – capo area o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, il provvedimento può essere annullato.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si può procedere all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) evidente errore logico o di calcolo;**
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) errore sul presupposto del tributo;**
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio;**

Art. 10 **Rappresentanza dell'Ente in giudizio** **Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco è l'organo di rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.
3. Il Sindaco può farsi rappresentare, con apposita delega, dal funzionario responsabile del tributo, limitatamente al giudizio di primo grado.

Art. 11 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - -inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni e dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

Art. 12 Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi all' applicazione di un entrata tributaria risultano commessi per errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni relative all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 13 Forme di riscossione

1. la riscossione coattiva dei tributi comunali, avviene di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14/01/1910 n. 639.

Art. 14 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 8.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 15 **Abbandono del credito**

- 1) **1. Il potere di rinuncia alla imposizione può essere esercitato in considerazione dei criteri di economicità valutato il carico dei costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.**

In particolare tale limite è fissato in:

- **£ 10.000 per tutti i tributi comunali compresi sanzioni, interessi, spese ed altri accessori;**
- **£ 200.000 nel caso del contenzioso con prevalente probabilità di soccombenza, ipotizzabili sulla base di sentenze passate in giudicato e di giurisprudenza negativa.**

Il limite di £ 10.000 è fissato altresì quale soglia minima per i rimborsi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 8/05/98 n. 146.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune si può procedere all'annullamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la Commissione Tributaria competente.

2. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile.

Art. 16 **Entrata in vigore**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art 17 **Formalità**

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.